

COMUNE DI CRESPIATICA
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA
RIMESSA
DI AUTOBUS E AUTOVETTURE
CON CONDUCENTE

(Aggiornato con le Leggi 21/1992 e 218/2003 e Legge Regionale n° 20/1995)

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N° 41 DEL 29/11/2005

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Natura del servizio

1. Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di veicoli (autovetture ed autobus) con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e viene effettuato, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari di volta in volta concordati.
2. I veicoli di cui al comma 1 sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.
3. Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione dello stesso non è obbligatoria.

Art. 2 - Fonti normative

1. Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

- a) Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 - rispettivamente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;
- b) Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 articoli 86 e 121 nonché da Relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. n° 635 del 06/05/1940 Art. 158;
- c) Dalle Leggi n° 21 del 15/01/1992 e n° 218 del 11/08/2003 e dalla Legge Regionale n° 20 del 15/04/1995.

Art. 3 – Commissione consultiva

1. E' costituita nell'ambito dell'Amministrazione Comunale una Commissione tecnico-consultiva presieduta dal Sindaco, o suo delegato. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta dagli altri seguenti membri:

- a) due Consiglieri comunali segnalati dai Capigruppo Consiliari di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- b) il Comandante della Polizia Locale;
- c) un rappresentante designato dalle Associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- d) un rappresentante delle Associazioni degli utenti;
- e) un rappresentante delle Associazioni che tutelano i diritti dei portatori di handicap.

2. Il Segretario della Commissione verrà nominato tra uno dei membri in seno alla Commissione stessa di volta in volta in ogni riunione. Le riunioni sono valide se interviene la metà dei membri oltre il Presidente.

3. La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dal presente Regolamento; si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4. La Commissione svolge altresì un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli Organi deliberanti del Comune.

Art. 4 - Competenza e vigilanza sul servizio

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli Organi della Polizia Locale, alla cui competenza sono demandate tutte le relative pratiche.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.
3. Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Statale e Regionale preposti al settore.

Art. 5 - Tipo e caratteristiche dei veicoli

1. Il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibirsi al servizio di noleggio da rimessa con conducente sono i seguenti:

a) **Autobus:** si intendono quei veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di otto posti escluso quello del conducente.

b) **Autovetture:** si intendono quei veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente.

2. Entrambi i veicoli di cui sopra dovranno essere dotati di A.B.S. e aria condizionata nonché di idoneo spazio da adibire al trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 6 - Contrassegni e documenti per la circolazione

1. Ogni autoveicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno sul quale deve essere riportato il numero dell'autorizzazione comunale e di targa. Il contrassegno sarà collocato in modo ben visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.
2. Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dal Codice della Strada, l'autorizzazione comunale, copia del presente Regolamento, il tariffario esposto in modo ben visibile nonché il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al successivo articolo 15/bis.
3. Tutti i documenti di cui sopra devono essere esibiti ad ogni legittima richiesta degli Organi di Vigilanza.

Art. 7 - Ubicazione delle autorimesse

1. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Polizia Locale l'ubicazione delle autorimesse nonché i dati relativi all'abitazione. Se trattasi di persona giuridica i dati richiesti devono essere comunicati dal Legale Rappresentante.
2. Ogni cambiamento dei dati di cui sopra deve essere comunicato all'Ufficio Polizia Locale entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

Art. 8 - Divieto di stazionamento su aree pubbliche

1. E' fatto assoluto divieto di stazionare con i veicoli da noleggio con conducente su aree pubbliche o comunque destinate a pubblico passaggio allo scopo di procurarsi il noleggio.

Art. 9 - Atti vietati agli utenti del servizio

1. E' vietato agli utenti del servizio:
 - a) far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
 - b) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
 - c) compiere atti contrari alla decenza;
 - d) fare rumori molesti o schiamazzi;
 - e) gettare oggetti dai finestrini;
 - f) disturbare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
 - g) mangiare e bere durante il trasporto;
 - h) fumare in vettura;
 - i) pretendere che il servizio venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

Art. 10 - Tariffe e condizioni di trasporto

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti nel limite fissato dal comma 2 del presente articolo.
2. Con determinazione del Responsabile del Servizio sentita la Commissione di cui all'art. 3, sono fissate le tariffe minime e massime del trasporto tenuto conto del tipo di autoveicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualità del servizio commissionato.
3. Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo ben visibile agli utenti sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.
4. Esse sono pure comunicate, a cura dell'Ufficio Polizia Locale, all'Azienda Promozione Turistica di Lodi e agli Uffici di informazione e accoglienza turistica.
5. A richiesta del cliente il conducente è tenuto ad esibire copia del presente Regolamento che deve essere tenuto in autovettura ed esposto in autorimessa.

Titolo II - AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 11 - Determinazione del numero massimo degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente

1. Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed ogni variazione, è fissato dal Consiglio Comunale sentita la Commissione di cui all'Art. 3.
2. Per esigenze di carattere generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero dei veicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), il Consiglio Comunale può in qualsiasi momento disporre la sospensione temporanea di una parte delle autorizzazioni e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse sempre sentito il parere della Commissione di cui all'Art. 3.
3. Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti il servizio che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di Legge e del presente Regolamento.
4. La sospensione o il ritiro delle autorizzazioni nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria l'autorizzazione comunale.
2. Il Funzionario Responsabile del Servizio approva la graduatoria ai sensi del successivo art. 19 e assegna le autorizzazioni.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione per un solo veicolo.
4. Nella autorizzazione, che verrà numerata cronologicamente, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche del veicolo.
5. Ogni persona, fisica o giuridica, non può essere assegnataria di più di una sola autorizzazione.
6. I titolari dell'autorizzazione comunale possono usufruire dei vantaggi previsti dall'art. 7 della Legge n° 21/92.

Art. 13 - Procedura preliminare per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Ogni qualvolta si renda necessario assegnare una licenza il Funzionario Responsabile ne dà avviso alla cittadinanza con pubblico manifesto con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda. Parimenti il Sindaco cura la pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Entrambi gli avvisi di cui sopra debbono essere pubblicati almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.
3. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine di presentazione della domanda;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 14 - Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in competente marca da bollo al Comune.
2. La domanda dovrà contenere le complete generalità del richiedente, compreso il codice fiscale, e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio, nonché quanto richiesto negli artt. 15, 15/bis e 16. Dovrà essere dichiarato altresì il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o equiparata (Unione Europea);
 - b) capacità finanziaria;
 - c) non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici;
 - d) impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;
 - e) patente idonea ed in corso di validità.
- 2/bis. Dovrà essere allegata documentazione medica che attesti che il richiedente non è affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.
3. Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui al comma precedente punti a) e c) si intendono riferiti all'amministratore o legale rappresentante.
4. Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali di cui ai successivi articoli 17 e 18 è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda.

Art. 15 - Ulteriori requisiti per ottenere autorizzazione di autonoleggio con autobus

1. In aggiunta ai requisiti di cui all'art. 14 coloro che intendano ottenere autorizzazione di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- a) capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o documento equiparato, per un valore corrispondente al prezzo di listino, aumentato del 50%, di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
- b) adeguato organico di personale per la gestione dei servizi;
- c) disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio.

Art. 15/bis - Iscrizione al ruolo dei conducenti

- 1) L'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente di cui al presente Regolamento è subordinata ad apposita abilitazione professionale consistente nell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito, ai sensi dell'Art. 6 della Legge n° 21/92, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
- 2) E' altresì obbligatoria l'iscrizione nel ruolo provinciale per prestare l'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare o di dipendente dell'impresa.

Art. 16 - Impedimenti soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni di autonoleggio

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente non può essere rilasciata a chiunque:
 - a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici, da una professione, da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del Codice Penale;
 - b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle vigenti Leggi antimafia;
 - c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione;
 - d) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata sia da parte di altri Comuni;
 - e) sia incorso in condanne a pena detentiva, passate in giudicato, in misura complessiva pari o superiore a 2 anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la morale pubblica e il buon costume;
 - f) non abbia superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'Art. 15 della L.R. n° 20/95.

Art. 17 - Titoli preferenziali per l'assegnazione di autorizzazione di autonoleggio mediante autobus

- 1) Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus costituiscono titolo di preferenza:
 - a) titolari di licenza di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco mezzi;
 - b) cooperative o consorzi di imprese del settore;
 - c) concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.
- 2) In mancanza delle condizioni di cui sopra la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Art. 18 - Titoli di preferenza per l'assegnazione di autorizzazione di autonoleggio con autovettura

- 1) Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante uso di autovettura costituiscono titoli valutabili di preferenza, secondo punteggi stabiliti a fianco di ogni voce, le seguenti voci:
 - a) possesso di laurea - punti 2;
 - b) possesso di diploma - punti 1;
 - c) servizio già prestato quale conducente di veicoli di noleggio da rimessa, di linea o da piazza - punti 2 per ogni biennio o frazione di esso;
 - d) conoscenza di lingue estere da accertarsi a mezzo di diplomi o attestati - punti 2;
 - e) l'aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati - punti 2;
 - f) l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga autorizzazione rilasciata da altro comune – 4;
 - g) curriculum professionale - da 1 a 3 punti.
- 2) Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta tenendo conto nell'ordine la maggiore anzianità e la data di presentazione della domanda.

Art. 19 - Decisioni in merito alla graduatoria

- 1) Ogni definitiva decisione in merito alla graduatoria formulata in via meramente consultiva dalla Commissione di cui all'Art. 3 è rimessa al Funzionario Responsabile del Servizio.

Art. 20 - Documenti da presentare

- 1) Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario di autorizzazione, deve fornire prova, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa.

Art. 21 - Inizio del servizio

- 1) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della stessa e di iniziare il servizio entro e non oltre 4 mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri 3 mesi da concedersi, per giustificati e comprovati motivi, dal Funzionario Responsabile del Servizio.
- 2) La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:
 - a) alla prova della proprietà di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio anche sotto forma di leasing;
 - b) alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi.
- 3) Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio l'autorizzazione costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo da parte della Commissione Comunale giusto come disposto dall'Art. 31 del presente Regolamento.
- 4) L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività.

Art. 22 - Durata e validità dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo.
- 2) **Annualmente, entro e non oltre il 15 Dicembre, l'intestatario delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento dovrà inoltrare dichiarazione di continuazione dell'attività la quale dovrà contenere, sotto forma di autocertificazione, la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 14, 15 e 15/bis. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia conforme (anche mediante utilizzo dell'istituto dell'autocertificazione) della carta di circolazione del veicolo, copia del certificato di proprietà e del certificato dell'assicurazione.**

Art. 23 - Trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi

1) Il trasferimento dell'autorizzazione di autonoleggio è autorizzato dal Funzionario Responsabile del servizio nei seguenti casi:

a) **Trasferimento dell'autorizzazione di autovettura:**

- al raggiungimento del sessantesimo anno di età del titolare;
- cessione dell'azienda, indipendentemente dalla durata del servizio prestato;
- quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 3 anni consecutivi;
- fusione o incorporazione di società;
- in caso di invalidità permanente o per sopraggiunta grave malattia tali da impedire l'esercizio dell'attività, qualunque sia l'età o l'anzianità di servizio.

b) **Trasferimento dell'autorizzazione di autobus:**

- al raggiungimento del sessantesimo anno di età del titolare;
- quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 3 anni consecutivi;
- cessione dell'azienda, indipendentemente dalla durata del servizio prestato;
- fusione o incorporazione di società.

2) In entrambi i casi di cui al comma 1 lettere a) e b) il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 24 - Voltura dell'autorizzazione a causa di morte

- 1) In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'Art. 463 del Codice Civile, la voltura dell'autorizzazione è accordata dal Funzionario Responsabile del Servizio a favore degli eredi appartenenti al nucleo familiare, senza distinzione di sesso e anche in concorso fra loro, a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro 3 mesi dal decesso del titolare e dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
- 2) Per la voltura si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 della Legge n° 21/92.

Art. 25 - Esecuzione del processo di voltura

- 1) Le volture delle autorizzazioni sono rese esecutive dal Funzionario Responsabile della Polizia Locale, o in sua mancanza, dal Segretario Comunale, il quale dovrà altresì verificare quanto segue:
 - esistenza di contratto di cessione d'azienda registrato regolarmente;
 - dichiarazione di successione unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
 - sussistenza in capo al cessionario o erede dei requisiti morali e professionali previsti dal presente Regolamento.
- 2) L'autorizzazione sarà rilasciata al subentrante con la prescrizione di cui all'Art. 9 comma 3 della Legge n° 21/92.

Titolo III - MODALITÀ DI ESERCIZIO

Art. 26 - Esercizio dell'attività

- 1) Al titolare dell'autorizzazione, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.
- 2) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni e il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.
- 3) Il titolare di autorizzazione può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge e dei parenti entro il 3° grado e degli affini entro il 2° grado purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'Art. 15 bis.

Art. 27 - Responsabilità del titolare di autorizzazione

- 1) Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio del servizio, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare dell'autorizzazione rimanendo esclusa la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che l'ha rilasciata.

Art. 28 - Sostituzione dei veicoli

- 1) Non sono consentite sostituzioni di veicoli senza autorizzazione del Funzionario Responsabile del Servizio.

Art. 29 - Prezzo del servizio

- 1) Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente e l'utente nei limiti delle tariffe stabilite a norma dell'Art. 10.
- 2) Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi e aree pubbliche.

Art. 30 - Interruzione del servizio e diritto al pagamento

- 1) Qualora, per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa i passeggeri hanno diritto di abbandonare il mezzo senza corrispondere al noleggiatore alcun compenso.
- 2) Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
- 3) Quando il passeggero abbandona per qualsiasi motivo ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 31 - Visite e verifiche

- 1) I veicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte della Commissione di cui all'Art. 3.
- 2) Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Funzionario Responsabile del Servizio.
- 3) La Commissione risconterà se il veicolo o i veicoli rispondono alle volute condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento di caratteristiche tecniche ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada.
- 4) Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà provvedere, attraverso il Comando Polizia Locale, alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
- 5) **Ove invece venga accertato dalla Commissione che il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e decoro nonché qualora vengano riscontrate delle irregolarità, tale circostanza verrà comunicata al Funzionario Responsabile del Servizio il quale provvederà con proprio atto a fissare le modalità e un termine massimo utile per la messa in efficienza o la regolarizzazione del veicolo. In caso di mancata regolarizzazione del veicolo con quanto disposto con detto provvedimento si procederà alla revoca dell'autorizzazione.**

Art. 32 - Comportamento in servizio

- 1) I conducenti dei veicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.
- 2) In particolare i soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di:
 - a) conservare costantemente nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati alla sorveglianza;
 - b) esibire copia del presente Regolamento a chi ne abbia legittimo interesse;
 - c) segnalare entro trenta giorni al competente Ufficio Comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
 - d) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente Art. 31 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
 - e) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'Art. 10 rilasciando sempre al cliente apposita ricevuta di versamento;
 - f) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
 - g) compiere i servizi che siano richiesti dagli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - h) visitare diligentemente, al termine della corsa, l'interno del veicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare al più presto l'oggetto stesso all'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune per agevolare la restituzione al proprietario;
 - i) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - k) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del servizio per forze di causa maggiore.
- 3) Ai soggetti di cui al comma 1 del presente Art. è fatto divieto di:
 - a) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - b) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - c) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - d) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
 - e) portare animali propri nel veicolo;
 - f) fumare durante il servizio;
 - g) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
 - h) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata in tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
 - i) fermare il veicolo o interrompere il servizio salvo richiesta dei passeggeri o di accertata forza di causa maggiore o di evidente pericolo.

Art. 33 - Manutenzione dei veicoli

- 1) I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.
- 2) E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura all'interno e all'esterno del veicolo senza preventiva autorizzazione del Funzionario Responsabile del Servizio.

Art. 34 - Località nelle quali e' fatto obbligo di prestare servizio

- 1) L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico.

Art. 35 - Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus

1) In aggiunta agli obblighi di cui all'Art. 32 del presente Regolamento, il titolare di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare, durante l'effettuazione dei singoli viaggi, l'obbligo di conservare a bordo del veicolo la seguente documentazione:

- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto, contenente i seguenti dati obbligatori: "Il committente, il percorso, la data di effettuazione dei servizi, le generalità del conducente, il numero di telaio e la targa dell'autobus, la tariffa corrisposta". I fogli di viaggio dovranno riguardare ogni singolo servizio erogato e dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno.

Titolo IV - DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 36 - Decadenza dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio entro 4 mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda. il termine di può essere prorogato per un massimo di 3 mesi in casi di comprovata necessità;
 - b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;
 - c) per fallimento del titolare;
 - d) per sospensione del servizio per un periodo superiore a 6 mesi salvo casi di giustificato e comprovato motivo.
- 2) Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo precedente lettere a), c) e d) è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione. Qualora ricorra il caso di cui alla lettera b) all'atto della presentazione della dichiarazione l'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune.

Art. 37 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti previsti per l'esercizio;
 - b) se l'attività viene esercitata da altro soggetto che non sia il titolare salvo i casi di cui all'Art. 26;
 - c) quando il veicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante diffida **operata ai sensi dell'Art. 31 comma 5**;
 - d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe o per abusiva regolazione del contachilometri qualora sia accertata la responsabilità del titolare;
 - e) quando il titolare dell'autorizzazione o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - f) quando il titolare venga sottoposto a misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice Penale, oppure venga assoggettato a provvedimenti previsti dalle leggi antimafia;
 - g) quando il titolare sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi previsti dall'Art. 16 del presente Regolamento a pena restrittiva della libertà personale superiore a anni due;
 - h) quando sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente regolamento;
 - i) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.
- 2) Oltre ai casi di cui sopra si intendono recepite le sanzioni previste dall'Art. 5 della Legge Regionale n° 20/1995.
- 3) Nei casi previsti dal presente Art. per recidiva si intende la reiterazione nell'arco di tre anni della medesima violazione.
- 4) L'autorizzazione può essere sospesa, per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte qualunque sia il periodo di tempo sia stato punito in base al presente Regolamento per violazioni per le quali non sia prevista la revoca immediata dell'autorizzazione. **Nel caso in cui il conducente, sia esso titolare, socio o dipendente, rifiuta di mostrare la documentazione che deve avere con sé per Legge o in forza di quanto disposto dal presente Regolamento o altre disposizioni regolamentari è sempre disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo minimo di 3 giorni e massimo di 20 giorni. In tutti i casi in cui viene ordinata la sospensione dell'autorizzazione nel provvedimento verrà disposto il ritiro contestuale della stessa all'atto della notifica. Il ritiro verrà effettuato dall'Organo di Polizia che provvederà alla notifica dell'ordinanza. Terminato il periodo di sospensione l'autorizzazione verrà restituita al titolare. Prima della restituzione sull'autorizzazione si procederà ad effettuare apposita annotazione riportante i dati del provvedimento e il periodo di durata della sospensione.**

- 5) Le suddette violazioni, si applicano anche per infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.
- 6) Il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione viene adottato dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione di cui all'Art. 3 del presente Regolamento.
- 7) Il Responsabile del Servizio da esecuzione al provvedimento di revoca con propria Ordinanza. Il predetto Funzionario ha facoltà altresì di sospendere in via provvisoria e cautelativa l'autorizzazione per un periodo non superiore a giorni 15.
- 8) Oltre a quanto previsto dai commi precedenti per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato **o che non sia diversamente sanzionato dal Codice della Strada**, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **Euro 75,00 a Euro 500,00**.
- 9) **L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 689/1981 ed è assoggettata alle sue norme procedurali. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è individuata nella figura del Segretario Comunale. Il titolare dell'esercizio, sia esso persona fisica o società, è sempre obbligato in solido con l'effettivo trasgressore al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento.**

Art. 38 - Procedure per l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca della licenza

- 1) I provvedimenti di sospensione e revoca previsti dal presente Regolamento devono essere adottati con provvedimento scritto e motivato nonché notificati all'interessato a mezzo Messo Comunale o tramite il servizio postale. **E' fatto salvo quanto previsto in specifico dal precedente Art. 37.**
- 2) Nel provvedimento di revoca o sospensione vengono indicate le modalità di ricorso avverso il provvedimento stesso.

Art. 39 - Accertamento delle violazioni

- 1) L'accertamento delle violazioni di cui al presente Regolamento fa capo al personale della Polizia Locale, a tutti gli Organi di Polizia Stradale di cui all'Art. 12 del Codice della Strada, a tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché al Responsabile del Servizio.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- 2) L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la decadenza di tutte le disposizioni emanate dal Comune in data antecedente.

Art. 41 – Modifiche

- 1) Ogni variazione al presente Regolamento deve essere adottata con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 42 - Disposizioni transitorie

- 1) Fino all'emanazione delle disposizioni regionali di attuazione della Legge 218 del 11/08/2003 per il rilascio delle autorizzazioni per il noleggio con conducente mediante uso di autobus restano in vigore le disposizioni di cui al presente Regolamento.**